

D.Lgs. 31 dicembre 1992, [n. 546](#).
(Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993 S.O.)

[Titolo II](#)

[Capo I](#)

[Sezione I](#)

Art. 19

Atti impugnabili e oggetto del ricorso [\(3\)](#) *Testo risultante dopo Le modifiche apportate dall'*[art. 12](#)*, comma 3, Lettera a), D.L. 2 marzo 2012, n. 16*

Versione: 3

Modificativo: 12, comma 3, lettera a), D.L. 2 marzo 2012, n. 16

Entrata in vigore:

2 marzo 2012

1. Il ricorso può essere proposto avverso:
 - a) l'avviso di accertamento del tributo;
 - b) l'avviso di liquidazione del tributo;
 - c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
 - d) il ruolo e la cartella di pagamento;
 - e) l'avviso di mora;
 - e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'[articolo 77](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;[\(1\)](#)
 - e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'[articolo 86](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;[\(1\)](#)
 - f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell' art. 2, comma 2;[\(2\)](#)
 - g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
 - i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l' indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell' art. 20.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all' atto notificato, ne consente l' impugnazione unitamente a quest' ultimo [\(4\)](#).

Note:

[\(1\)](#) Lettera inserita dall'[art. 35](#), comma 26-quinquies, D.L. 4 luglio 2006,

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, [n. 248](#).

[\(2\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 12, comma 3, lett. a\)](#), [D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#).

[\(3\)](#) Rubrica così corretta da comunicato pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 1993, n. 72.

[\(4\)](#) Vedi, anche, l'[art. 39](#), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'[art. 15](#), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152

- 3/1/2016 - 21:28 - @x.pino.he.f378 - 10.39.20.250 - 17803042 1b9847c6042cdf3777306d61928a111e-299 -
